SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo» di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 9 febbraio 1995 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, CIDA, RDB/CUB, USPPI ed UNIONQUADRI e le Organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Aziende, CISL/Aziende, UIL/Aziende, CISAL/Aziende, CISNAL/Aziende, FABI/SADCADEP (ora FABI/SAB Roma), RSB/Vigili del fuoco e RDB/Aziende.

Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo».

96A2598

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 218.

Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di utilizzazione per finalità di detenzione di alcuni istituti penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1-ter*. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1999».

Art. 2.

1. È istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.

Art. 3.

1. Il Governo riferirà con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° giugno 1996, sullo stato di attuazione del programma di costruzione o di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0233

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 219.

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per definire criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura

1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con

decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo. rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.

3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.

4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

Art. 2.

Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL

1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

2. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 1, non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

Art. 4.

Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «dall'articolo 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 4,».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0234

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 220.

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per attuare il programma di carattere previdenziale riguardante il personale del Gruppo Alitalia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per il Gruppo Alitalia

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato all'INPS su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0235

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 221.

Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare il numero dei componenti della commissione di alta vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa.».

3. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente:

«*d)* quattro esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0236

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 222.

Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalità di accesso ai servizi audiotex e videotex;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro il 28 febbraio 1996 le linee dei servizi audiotex; tali linee possono essere riattivate soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. L'attivazione di nuove utenze relative ai servizi audiotex può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. Resta fissato al 18 febbraio 1996 il termine per evitare la disattivazione dei servizi previa richiesta scritta dell'abbonato. Le concessionarie sono tenute ad informare l'abbonato dell'avvenuto mantenimento o della avvenuta nuova attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale, può autorizzare la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ed all'articolo 2, comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle modificazioni delle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, per la disciplina delle modalità di accesso e di espletamento dei servizi audiotex e videotex, compresi quelli offerti attraverso una numerazione internazionale.

4. I concessionari di cui al comma 1, che violino le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

5. Il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni sono tenuti al versamento di una cauzione di lire cinquanta milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

6. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni che violano le disposizioni di cui al suddetto decreto ministeriale, nonché quelle previste dal presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Art. 2.

1. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, gestite dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o dalle concessionarie private e assimilate, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» ai fini di intrattenimento e conversazione, «messaggerie vocali», «chat line», «one-to-one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore 7 e le ore 23.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 528 del codice penale, alla violazione dei divieti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0237

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 223.

Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la possibilità di avvalersi delle capitanerie di porto, anche al fine di assicurare la continuità delle attività da queste espletate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino al 31 dicembre 1998, possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge 28 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MOTZO, *Ministro per gli affari regionali*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0238

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 224.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina degli organi di cui al decreto

legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di amministrazione dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova.

3. Per i dipendenti pubblici e per quelli privati la nomina a commissario straordinario presso le unità sanitarie locali, ovvero presso le aziende ospedaliere determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza o i datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.».

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, fatta salva la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. Entro il 30 settembre 1995, con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *a)*, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge.».

2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, dall'articolo 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie stesse.

5. Nel caso di trattamento delle patologie di cui al comma 4 del presente articolo, i farmaci di cui al medesimo comma sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto per i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatto salvo il contenimento dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, nei limiti dell'importo stabilito per ciascun anno finanziario.

6. I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse.

Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.».

3. All'articolo 123, comma primo, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: «sia conservata copia di tutte le ricette e» sono soppresse.

4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili».

5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità, di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.».

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1.».

7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: «o che detenga per vendere» sono soppresse.

8. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 30 milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

Art. 5.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*9.* Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1995; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*6.* Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata

in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.».

3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*2*. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.».

Art. 6.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1*. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine: il coniuge, i figli a carico, il convivente *more uxorio*, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una patologia è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996.

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° settembre 1996 le strutture trasfusionali di diritto privato di cui all'articolo 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, le aziende private e i centri di produzione di emoderivati e di emodiagnostici di cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge n. 107 del 1990, gli importatori di sangue umano conservato e dei suoi derivati e di emoderivati di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 107 del 1990, nonché tutte le istituzioni sanitarie private nelle quali si pratica l'attività trasfusionale sono tenuti obbligatoriamente all'assicurazione per la responsabilità civile, prevista all'articolo 2043 del codice civile, per i danni derivanti dalla distribuzione e dalla somministrazione del sangue umano, dei suoi componenti e degli emoderivati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti privati che intervengono nei settori della produzione, della distribuzione e della somministrazione dei vaccini.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 1996, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 8.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalle regioni o dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni che alla data del 1° gennaio 1995 non abbiano adottato i provvedimenti di fissazione delle nuove tariffe applicano, in via transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

2. Le tariffe di cui al citato decreto del Ministro della sanità del 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994, rappresentano il livello massimo da corrispondere ai soggetti erogatori entro il quale le regioni possono stabilire con propria determinazione ed attraverso la negoziazione dei servizi e delle prestazioni, le corrispettive tariffe a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti, di cui all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le regioni, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

4. Le regioni vigilano sulla corretta applicazione del sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate da parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dai relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

6. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

7. Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definite dalle regioni in misura inferiore alle tariffe definite secondo i criteri di cui al presente articolo.

Art. 10.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni.».

Art. 11.

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica nei confronti delle regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio 1995, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le eventuali eccedenze, che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento, restano a carico dei bilanci regionali.

Art. 12.

1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0239

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 225.

Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni legislative per definire e disciplinare gli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 6.

3. Il piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 6, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

4. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

5. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformità ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.

7. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale delle opere pubbliche.

8. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

9. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0242

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 226.

Disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili dei soggetti non iscritti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. È indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice così composta:

a) un magistrato ordinario, anche in pensione, che la presiede e avente qualifica non inferiore a magistrato d'appello, designato dal presidente della corte d'appello;

b) un dottore commercialista, presidente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

c) un ragioniere perito commerciale, presidente di uno dei consigli dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

3. Con la stessa procedura indicata dal comma 2 vengono nominati i componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.

5. Si applica l'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Per sostenere l'esame di cui al comma 1, occorre presentare, nel termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda alla corte d'appello nel cui distretto il candidato ha la residenza. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificati di nascita e residenza;

b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, ovvero certificato di iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;

c) attestazione del compiuto tirocinio triennale ai sensi dei commi 1, lettera *b)*, 2, 3 e 4 dell'articolo 2;

d) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 8.

7. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.

Art. 2.

Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è necessario:

a) avere conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;

b) avere svolto un tirocinio triennale presso una società di revisione, ovvero presso un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attività di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulabili ai fini del triennio.

2. Per la valutazione e l'attestazione del tirocinio, l'interessato redige una relazione sull'attività effettuata, che deve essere certificata dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto.

3. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.

4. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile.

Art. 3.

Inizio della sessione di esami

1. La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4.

Svolgimento dell'esame

1. L'esame consiste in una prova orale avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Rinnovo nelle cariche

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purché il rinnovo intervenga anteriormente all'esame di cui all'articolo 1.

2. Gli interessati debbono presentare, entro i trenta giorni successivi alla chiusura della sessione di esami, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto superamento dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalle cariche di cui al comma 1.

Art. 6.

Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. L'esonero dall'esame puo riguardare anche singole materie.».

Art. 7.

Ricevuta allegata alla domanda

1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire ottantamila.

Art. 8.

Contributo obbligatorio

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 nell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La quietanza originale rilasciata dalla tesoreria che ha ricevuto il pagamento, deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro il mese successivo alla scadenza del 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro il 31 luglio 1996.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1.

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo il direttore generale della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. È abrogato l'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, ed il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0243

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 227.

Disposizioni urgenti in materia di incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a chiarire e meglio disciplinare la normativa in materia di incrementi tariffari disposti per compensare i minori apporti al fondo di dotazione dell'ENEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: «*240.* Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986, cessano con decorrenza dalle fatture e bollette, anche d'acconto, emesse successivamente alla data in cui il CIPE avrà accertato l'avvenuto conseguimento delle finalità dello stesso provvedimento o, comunque, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di modifica delle tariffe elettriche, adottati a norma dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Se alla data dell'accertamento da parte del CIPE i maggiori introiti tariffari risultassero superiori al minor conferimento al fondo di dotazione ENEL disposto dall'articolo 18 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'eccedenza sara versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

2. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come sostituito dal presente decreto, per avvenuto conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986, deve intendersi l'attribuzione all'ENEL di maggiori introiti tariffari per un importo netto equivalente al minor conferimento al fondo di dotazione ENEL disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Il CIPE provvede all'accertamento dell'importo netto di cui al comma 2, in prima applicazione, entro il 15 maggio 1996 e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) invarianza in valore assoluto degli incrementi tariffari unitari disposti dal provvedimento CIP n. 32 del 1986;

b) calcolo dei maggiori introiti tariffari al netto delle imposte sul reddito, determinate applicando all'importo risultante dagli incrementi di tariffa, di cui alla lettera *a)*, le aliquote IRPEG e ILOR, inclusive delle eventuali addizionali, in vigore nell'anno di conseguimento dei relativi ricavi; per gli anni nei quali il reddito imponibile ai fini IRPEG o ILOR sia stato nullo o negativo, i maggiori introiti tariffari sono calcolati al lordo della relativa imposta; per gli anni nei quali il reddito imponibile ai fini IRPEG o ILOR sia stato positivo, ma inferiore ai maggiori introiti tariffari, si deduce l'imposta effettivamente pagata;

c) conteggio sulle differenze, negative o positive, rilevate nei vari anni, tra i maggiori introiti tariffari, definiti in base alle lettere *a)* e *b)*, e i conferimenti al fondo di dotazione soppressi, degli interessi composti, utilizzando un tasso pari al tasso ufficiale di sconto vigente nei periodi di riferimento.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 gennaio 1996.

Adeguamento delle diarie di missione al personale dell'amministrazione dello Stato nel territorio della ex Jugoslavia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese. dal Ministro del tesoro con propri decreti mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto il proprio decreto ministeriale 24 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1990, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 26 giugno 1990, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero a decorrere dal 1° luglio 1990 nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al decreto stesso;

Considerata la necessità e l'urgenza di tener conto del nuovo assetto politico verificatosi nel territorio della ex Jugoslavia e delle diverse condizioni di vita e di disagio intervenute nei singoli Paesi di nuova formazione, anche in relazione agli eventi bellici;

Tenuto conto inoltre dell'andamento del costo della vita locale e del rapporto fra le valute dei singoli Paesi della ex Jugoslavia e il Dollaro statunitense;

Ritenuto, a causa delle predette circostanze, di dover fissare le diarie di missione per i sottoindicati Paesi di nuova formazione siti nel territorio della ex Jugoslavia;

Decreta:

1. Le diarie nette per le missioni effettuate nel territorio della ex Jugoslavia sono fissate, con decorrenza 1° gennaio 1996, nelle seguenti misure per ciascuno dei sottoindicati Paesi:

Paese	Valuta	Gruppi di personale										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bosnia	$ USA	159	143	122	122	109	109	109	109	109	81	81
Croazia	Id.	152	137	117	117	105	105	105	105	105	77	77
Macedonia	Id.	140	126	108	108	97	97	97	97	97	71	71
Rep. Fed. Jug.	Id.	159	143	122	122	109	109	109	109	109	81	81
Slovenia	Id.	152	137	117	117	105	105	105	105	105	77	77

2. Le diarie previste al comma 1 del presente decreto sostituiscono quelle stabilite per la Jugoslavia con il decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1990.

3. La spesa derivante del presente decreto sarà fronteggiata con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

p. *Il Ministro:* VEGAS

96A2610

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Alcide De Gasperi - Martinengo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Martinengo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 ottobre 1995 effettuate nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Alcide De Gasperi - Martinengo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martinengo (Bergamo), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Alcide De Gasperi - Martinengo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Martinengo (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Alessandro Volpi in data 31 marzo 1984, rep. n. 26342, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Licia Arsuffi, nata a Bergamo il 7 giugno 1961 ed ivi residente in via A. Fogazzaro, 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2605

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.R.E.A. Azioni per il rinnovamento dell'economia ambientale Soc. coop. a r.l.», in San Marcello Pistoiese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 settembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «A.R.E.A. Azioni per il rinnovamento dell'economia ambientale Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in San Marcello Pistoiese (Pistoia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «A.R.E.A. Azioni per il rinnovamento dell'economia ambientale Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in San Marcello Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito notaio Maurizio Ersoch in data 28 settembre 1989, rep. n. 36183, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Marco Trinci, nato a Pistoia il 19 settembre 1948 ed ivi residente in via Fiorentina n. 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2606

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Don Luigi Tarchini e Don Vittorio Bonacina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», già «Acli Carimate "Don Luigi Tarchini" - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Carimate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 16 febbraio 1995 con la quale il tribunale di Como ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Don Luigi Tarchini e Don Vittorio Bonacina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», già «Acli Carimate "Don Luigi Tarchini" - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Carimate (Como);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Don Luigi Tarchini e Don Vittorio Bonacina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», già «Acli Carimate "Don Luigi Tarchini" - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Carimate (Como), costituita per rogito notaio dott. Mario Orlandoni in data 14 dicembre 1968, rep. n. 49331, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Frigerio Vittorio Sergio, nato a Montorfano (Como) il 25 settembre 1939 e residente nel comune di Cucciago (Como), via Volta, 33/C, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2608

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «G.A.M.A.V. - Gruppo allevatori montagna alta valle - Soc. coop. a r.l.», in Piazza Brembana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 giugno 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «G.A.M.A.V. - Gruppo allevatori montagna alta valle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Piazza Brembana (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «G.A.M.A.V. - Gruppo allevatori montagna alta valle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Piazza Brembana (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Gian Franco Ghisalberti in data 28 maggio 1987, rep. n. 21424, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960 e residente a Bergamo in via Fantoni, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2609

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Plutonia Soc. coop. ed.r.l.», in Zelo Buon Persico, già «Plutonia Soc. coop. ed.r.l.», in San Donato Milanese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 23 giugno 1995 con la quale il tribunale di Lodi ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Plutonia Soc. coop. ed.r.l.», con sede in Zelo Buon Persico (Milano), già «Plutonia Soc. coop. ed.r.l.», con sede in San Donato Milanese (Milano);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Plutonia Soc. coop. ed.r.l.», con sede in Zelo Buon Persico (Milano), già «Plutonia Soc. coop. ed.r.l.» con sede in San Donato Milanese (Milano), costituita per rogito notaio dott.ssa Nicoletta Scherillo in data 29 novembre 1983, rep. n. 930, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Agostino Pepe, nato a Milano il 7 luglio 1943 e residente in via L. da Vinci, 19, Vimodrone (Milano), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1995

Il Ministro: TREU

96A2607

DECRETO 18 aprile 1996.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992 e 15 dicembre 1993 che ne hanno dato attuazione;

Considerata la necessità di modificare ed integrare la disciplina prevista dai citati decreti ministeriali;

Uditi il consiglio di amministrazione dell'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale esplica un'azione di indirizzo mediante l'emanazione di apposite direttive di coordinamento nei confronti dei medici iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1986, per i quali sono confermate la natura di attività libero professionale del rapporto di collaborazione fiduciaria che si instaura con l'Istituto e la piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico.

Art. 2.

Riorganizzazione delle liste

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'Istituto nazionale della previdenza sociale riorganizzerà presso le proprie strutture le liste speciali dei medici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1986 secondo criteri rispondenti all'efficienza del servizio e al maggiore coinvolgimento dei medici addetti rispetto ai fini istituzionali dell'Ente.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvale delle commissioni di cui all'art. 12.

3. Qualora non sia possibile assicurare il servizio mediante l'attivazione delle liste di cui al comma 1, resta riservata all'INPS la possibilità di provvedere mediante propri medici dipendenti o medici dipendenti di altre strutture pubbliche, ovvero medici di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* del successivo art. 6; ai medici di cui alla predetta lettera *c)* è fatto, in tal caso, divieto di eseguire visite nell'ambito territoriale del servizio di guardia medica.

Art. 3.

Iscrizione nelle liste

1. Potranno chiedere l'iscrizione nelle liste speciali i medici che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano iscritti negli albi professionali della provincia cui è riferita la lista e non versino nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 6.

2. L'insussistenza di situazioni di incompatibilità sarà condizione per il mantenimento del rapporto professionale di cui al presente decreto.

3. Per l'applicazione delle relative disposizioni l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvarrà delle commissioni di cui all'art. 12.

Art. 4.

Definizione delle liste

1. Le liste saranno definite a livello provinciale, entro il quadro programmato a livello centrale, d'intesa con le rappresentanze ordinistiche, dal direttore della struttura INPS, sulla base delle domande pervenute e in relazione alle esigenze delle unità periferiche ricomprese nella relativa circoscrizione territoriale, previo parere della commissione di cui all'art. 12.

2. Il direttore della struttura è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere della commissione.

3. Al fine della formazione delle liste sarà formata una graduatoria sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli, specificando per ciascun medico il relativo punteggio e la residenza.

4. Le liste provinciali saranno articolate — al loro interno — con riferimento alle predette unità periferiche.

5. La consistenza numerica dei medici sarà definita sulla base di criteri che tengano principalmente conto, con la opportuna flessibilità mirata alla costante funzionalità del servizio, dei flussi della certificazione di malattia e della consistenza del fenomeno dell'assenteismo locale.

6. In sede di prima attuazione, saranno collocati, a domanda, in graduatoria con precedenza i medici che — alla data di entrata in vigore del presente decreto — risultino inclusi negli elenchi di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1986, secondo i presupposti e le condizioni

formalmente stabiliti dal predetto decreto e dalle disposizioni attuative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6 e che abbiano compiuto, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, cento visite mediche di controllo.

7. L'ordine di collocazione in graduatoria dei medici di cui al comma precedente sarà determinato dai seguenti elementi: continuità del servizio svolto e numero delle visite effettuate nell'ultimo triennio, valutati, rispettivamente, secondo i criteri di cui al punto *e)* del comma seguente ed in 0,02 punti per ogni visita. A parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di laurea e, nel caso di ulteriore parità, dell'età privilegiando il più anziano.

8. A regime, la individuazione dei medici avverrà attraverso criteri della valutazione del voto di laurea, della specializzazione professionale, della valutazione di precedenti collaborazioni e dell'anzianità di laurea, come di seguito specificato:

a) voto di laurea: da 96 a 100 punti 1, da 101 a 105 punti 2, da 106 a 110 punti 3, 110 e lode punti 4;

b) specializzazione in medicina legale, in medicina legale e delle assicurazioni, in medicina legale ed infortunistica (è valutata una sola specializzazione): punti 2;

c) specializzazione in medicina del lavoro (in alternativa alla specializzazione di cui al punto *b)*: punti 1;

d) per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata al punto *b)* o *c)*: punti 0,5;

e) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni, di positiva collaborazione prestata all'Istituto nazionale della previdenza sociale in qualità di medico addetto ai controlli di cui al presente decreto, valutata, sulla base di apposito *curriculum*, dal dirigente preposto alla struttura interessata, sentita la commissione di cui all'art. 12 (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2;

f) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di anzianità di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.

Art. 5.

Conferimento dell'incarico

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ottenuta la disponibilità dell'interessato, provvederà al conferimento dell'incarico secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste.

2. Il conferimento dell'incarico sarà effettuato mediante lettera, con avviso di ricevimento, in duplice esemplare di cui uno dovrà essere restituito con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, nonché delle modalità da osservare per lo svolgimento dell'incarico.

3. La mancata restituzione, entro quindici giorni, della copia della lettera di incarico, sottoscritta per accettazione, equivarrà a rinuncia all'incarico.

4. Contestualmente alla restituzione della lettera di cui al comma precedente il medico, a pena di decadenza, dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo art. 6.

5. Allo scadere del terzo mese dal conferimento dell'incarico, ove non venga notificata al medico la mancata motivata conferma, l'incarico si intenderà conferito per la durata della disciplina emanata a seguito del presente decreto.

6. Il provvedimento di mancata conferma verrà adottato dal direttore della struttura, previo parere della commissione mista di cui all'art. 12.

7. Il direttore della sede è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dalla commissione.

8. Per giustificati e documentati motivi di studio o derivanti da gravi necessità, l'Istituto conserverà l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi.

9. Per motivi documentati e connessi ad obblighi di legge, l'incarico sarà conservato per la durata degli obblighi medesimi.

10. I medici che rimarranno esclusi dagli incarichi presso le unità periferiche provinciali di appartenenza nell'ambito della circoscrizione potranno, a domanda, concorrere all'attribuzione degli incarichi presso altra unità periferica, nell'ambito della stessa circoscrizione, che risulti carente da apposito elenco reso pubblico presso la direzione della sede medesima e l'ordine provinciale dei medici, con il rispetto del diritto di precedenza per i medici di cui all'art 4, comma 6.

11. Nell'ipotesi ed alle stesse condizioni di cui al comma precedente, il medico potrà altresì chiedere l'inserimento nella lista di circoscrizione diversa da quella provinciale di appartenenza, con la collocazione aggiuntiva nella relativa graduatoria dopo l'ultimo iscritto. Tale richiesta sarà resa operativa dall'Istituto sentita la commissione mista di cui all'art. 12.

12. I singoli incarichi saranno giornalmente assegnati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale scorrendo le liste esistenti e assicurando per quanto possibile, nel caso di rilevata indisponibilità ovvero di non reperibilità dei singoli medici iscritti nelle liste, la copertura del servizio attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 4, comma 1.

13. Il medico sarà tenuto ad assicurare la propria reperibilità secondo le modalità concordate con il direttore della competente struttura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

14. Resta fermo quanto previsto all'art. 2, comma 3.

Art. 6.

Incompatibilità

1. Con eccezione per le ipotesi contemplate all'art. 2, comma 3, non sarà conferibile l'incarico al medico che:

a) abbia un rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;

b) svolga attività medico-generica o pediatrica, anche di sostituzione, in quanto medico di libera scelta iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri. Lo svolgimento di attività di sostituzione, da parte del medico non iscritto negli elenchi, determina l'incompatibilità per il periodo di durata della sostituzione stessa che, comunque, non potrà superare i sessanta giorni l'anno;

c) svolga attività di guardia medica e di medicina dei servizi, compresa quella di sostituzione. Lo svolgimento di attività di sostituzione determina l'incompatibiltà per il periodo di durata della sostituzione stessa che comunque non potrà superare i sessanta giorni nell'anno;

d) svolga attività specialistica, anche di sostituzione, presso le USL o presso strutture o studi privati, in regime di convenzione con l'Istituto o con le USL. Lo svolgimento di attività di sostituzione, da parte dello specialista non titolare dell'incarico, determina l'incompatibiltà per il periodo della durata della sostituzione stessa che, comunque, non potrà superare i sessanta giorni l'anno;

e) non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo in tutte le fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore;

f) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge o contratto di lavoro.

2. L'insorgere di un qualsiasi motivo di incompatibilità comporterà l'immediata decadenza dall'incarico.

3. I medici incaricati saranno tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di attività professionale che possa costituire motivo di incompatibilità.

Art. 7.

Determinazione dei carichi di lavoro

1. Il carico di lavoro sarà stabilito in linea di massima, in correlazione a quanto previsto all'art. 4, comma 5, e sulla base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza, in ragione di 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico.

2. Il predetto carico di lavoro potrà subire oscillazioni in più o in meno al variare delle esigenze quotidiane dell'Ente.

3. Variazioni significative del carico di lavoro stabilito in via di massima saranno valutate d'intesa con la commissione di cui all'art. 12.

4. Per mutate e verificate esigenze di servizio l'Istituto potrà procedere alla sospensione o alla revoca dell'incarico dandone comunicazione all'interessato, sentita la commissione di cui all'art. 12.

Art. 8.

Modulario

1. Il modulo per la redazione del referto di controllo, predisposto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, avrà caratteristiche idonee per la rilevazione a lettura ottica dei dati trascritti dal sanitario.

Art. 9.

Assenza a visita di controllo

1. In caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, il medico sarà tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a rilasciare, possibilmente a persona presente nell'abitazione del lavoratore, apposito avviso recante l'invito al lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo presso il gabinetto diagnostico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero, qualora non sia facilmente raggiungibile, presso il competente presidio sanitario pubblico, secondo quanto indicato nell'avviso stesso e salvo che l'interessato non abbia ripreso l'attività lavorativa.

Art. 10.

Provvedimenti in caso di inosservanza degli obblighi convenzionali

1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali, anche sotto il profilo della efficienza, efficacia e qualità dell'attività prestata, potranno essere adottati, previa contestazione degli addebiti con garanzia del diritto a produrre controdeduzioni entro 15 giorni, sentita la commissione di cui all'art. 12, i seguenti provvedimenti:

a) diffida da parte del direttore della SAP;

b) sospensione o revoca dall'incarico da parte del direttore generale, su proposta del direttore della SAP.

2. Qualora vengano adottati provvedimenti diversi da quelli proposti dalla commissione di cui all'art. 12, il direttore della SAP è tenuto a motivarli.

Art. 11.

Reintegrazione nelle liste

1. Ogni qualvolta sarà necessario, per sovravvenuta insufficienza non a carattere temporaneo dei medici disponibili all'effettuazione del servizio e al fine di evitare interruzione o inefficienza del servizio stesso, si procederà alla reintegrazione delle liste mediante la inclusione nelle medesime di nuovi medici, secondo i criteri indicati nel precedente art. 4, previo parere della commissione di cui all'art. 12.

Art. 12.

Commissioni miste

1. Per la gestione della disciplina di cui al presente decreto saranno costituite in ogni sede provinciale commissioni miste nominate dal direttore della sede e costituite, per l'amministrazione, dallo stesso direttore o suo delegato nonché da un medico dell'Istituto da lui designato nell'ambito della circoscrizione provinciale e, per la componente medica, da un rappresentante designato dall'Ordine dei medici con il compito di esaminare tutte le questioni che eventualmente insorgano in sede applicativa.

2. La commissione ha compiti di coordinamento e controllo del processo di formazione delle liste ed ogni altro compito previsto dal presente decreto.

Art. 13.

Compensi

1. I compensi fissati dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 1992 sono rideterminati nelle seguenti misure:

L. 28.800 per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno feriale;

L. 46.200 per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno festivo;

L. 21.600 per visita domiciliare non eseguita in giorno feriale a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

L. 36.000 per visita domiciliare non eseguita in giorno festivo a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

L. 7.200 a visita per spese di trasporto, incrementate di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per il percorso effettuato fuori dalla cinta urbana.

2. I compensi di cui al comma precedente saranno corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro la fine del mese successivo a quello in cui saranno state effettuate le visite di controllo.

Art. 14.

Spese di amministrazione

1. L'importo fisso di L. 7.000 previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1993 è rideterminato nella misura di L. 7.500.

Art. 15.

Rimborso compensi e spese di amministrazione

1. Il datore di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti sono tenuti a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni visita medica richiesta, i compensi e l'importo fisso, a titolo di spese di amministrazione, di cui agli articoli precedenti.

Art. 16.

Revisione della disciplina

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri si incontreranno, con cadenza quadriennale, al fine di definire le eventuali proposte per il rinnovo della disciplina di cui al presente decreto.

2. Con cadenza biennale, le stesse parti si incontreranno per verificare l'efficacia della disciplina in relazione agli obiettivi indicati in premessa e per individuare in comune le soluzioni e gli strumenti per la migliore gestione della medesima.

Art. 17

1. Per quanto non previsto dal presente decreto continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1986.

Art. 18.

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

96A2658

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 gennaio 1996.

Individuazione del personale docente statale avente diritto al servizio di mensa gratuito nonché modalità di erogazione del contributo statale agli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio per il periodo settembre-dicembre 1995.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
ED
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'art. 41, ultimo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al comma 2 dell'art. 11 citato;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuita

1. L'individuazione del personale insegnante avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuata dai provveditori agli studi secondo le modalità stabilite dai commi seguenti.

2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l'orario giornaliero previsto dall'art. 104, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994, ha diritto al servizio di mensa gratuita l'insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuito l'insegnante assegnato al turno pomeridiano.

3. Hanno diritto al servizio di mensa gratuito gli insegnanti elementari assegnati a classi funzionanti a tempo pieno ed a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche superiore alle 24 ore con rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.

4. Ha diritto al servizio di mensa gratuito, per ciascuna classe di scuola media a tempo prolungato, che preveda l'organizzazione della mensa, l'insegnante assegnato sulla base dell'orario scolastico alle attività interscuola; ha altresì diritto al suddetto servizio di mensa gratuito l'insegnante incaricato dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe di scuola media che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994.

Art. 2.

Modalità di erogazione del contributo

1. Per il periodo settembre-dicembre 1995 il Ministero dell'interno, nei limiti dello stanziamento iscritto al pertinente capitolo dello stato di previsione del predetto Dicastero, provvede ad erogare ai comuni il contributo erariale di cui all'art. 11 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, a fronte delle spese sostenute dai predetti enti in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato, secondo le modalità che seguono.

2. A ciascun comune viene corrisposto un contributo erariale commisurato al costo medio unitario, calcolato in relazione alle fasce demografiche dei comuni, sostenuto in ordine al servizio di mensa scolastica offerto agli insegnanti statali ed al numero dei pasti consumati nel periodo settembre-dicembre 1995.

3. Il costo medio unitario sostenuto dagli enti per la gestione del servizio mensa scolastica offerto agli insegnanti statali è calcolato su base nazionale in relazione alle fasce demografiche dei comuni così come definite dall'art. 37, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. La determinazione del costo unitario medio è effettuata sulla base dei costi unitari medi per ciascuna fascia demografica dei comuni già calcolati ed indicizzati al 1994 — in relazione ai certificati trasmessi dagli enti per l'anno scolastico 1992/1993 — con l'ulteriore indicizzazione del 6% per l'anno 1995.

5. I provveditori agli studi devono trasmettere entro il 15 febbraio 1996 per il tramite delle prefetture, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per gli affari finanziari - Servizio finanza locale, apposita dichiarazione secondo il modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla quale risulti per ogni comune il numero dei pasti consumati nel periodo di cui al comma 2 dagli insegnanti aventene titolo, calcolato in relazione all'orario di funzionamento adottato nelle scuole materne, elementari e medie.

6. Le prefetture devono trasmettere entro il termine del 15 marzo 1996 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per gli affari finanziari - Servizio finanza locale, i certificati inviati dai provveditori agli studi secondo le precedenti disposizioni.

Art. 3.

1. I comuni compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta sono esclusi dal contributo di cui all'art. 2 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

2. Per i comuni ricadenti nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano gli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 2 sono espletati dagli stessi comuni e dai competenti sovrintendenti scolastici ed intendenti scolastici, per il tramite dei commissariati di governo di Trento e Bolzano i quali devono rispettare il termine di trasmissione dei certificati di cui al comma 6 dell'art. 2.

3. I contributi spettanti ai comuni ricadenti nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano sono distribuiti dalle predette province autonome previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, soggetto ai controlli di legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1996

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Il Ministro dell'interno
CORONAS

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ______________________________

ALLA PREFETTURA DI

____

per l'inoltro al MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA
FINANZA LOCALE E PER I
SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZA LOCALE
R O M A

Dichiarazione relativa al numero degli insegnanti statali che usufruiscono del servizio mensa scolastica ed al numero dei pasti consumati presso ciascun comune

Il Provveditore agli studi della provincia di ______________________

- Visto l'articolo 11 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514;
- Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro del ______________,
- Visto il numero degli insegnanti aventi diritto al servizio di mensa gratuito in relazione all'orario di funzionamento adottato nelle sezioni di scuola materna e nelle classi di scuola elementare e media per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995;

D I C H I A R A

che il numero dei pasti consumati dagli insegnanti statali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995 presso le mense scolastiche gestite dai comuni è quello indicato nell'allegata tabella.

________________, lì ______________________

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

____

ORDINANZA 22 marzo 1996.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80, sulle norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di determinare annualmente le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

Ravvisata la necessità di stabilire, negli istituti dove si verifica una rilevante affluenza di domande di candidati privatisti agli esami di maturità, criteri organizzativi puntuali per lo svolgimento regolare degli esami stessi;

Considerato che il fenomeno di cui sopra si è verificato successivamente alla data del 31 dicembre 1995, entro la quale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995, si potevano emanare disposizioni a modifica dell'ordinanza stessa;

Ritenuto di riunire in un unico testo tutte le disposizioni riguardanti gli esami, compresi quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne;

Ordina:

L'art. 36 dell'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80, è integrato dai seguenti commi che si aggiungono all'attuale comma 5:

5-bis. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al comma 5, il provveditore agli studi valuta la possibilità che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di maturità, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale. I candidati interessati sono avvertiti con congruo anticipo dell'ubicazione della sede scolastica individuata quale sede d'esame. Il rilascio del diploma di maturità e di ogni altra certificazione resta nella competenza dell'istituto presso il quale i candidati stessi hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami stessi, sono tenute a consegnare tutti gli atti.

5-ter. Limitatamente agli esami di maturità tecnica, ove la soluzione di cui al comma *5-bis* risulti inapplicabile sia per la locale situazione di ricettività alberghiera sia per l'impossibilità della singola circoscrizione provinciale di soddisfare il fabbisogno di personale docente necessario al funzionamento delle specifiche commissioni, il provveditore agli studi, avuto riguardo alla eccezionalità della situazione, che configuri uno stato di necessità, previe opportune intese con i provveditori agli studi interessati, invia le domande in eccedenza agli istituti della stessa tipologia, pur se privi dell'indirizzo specifico, aventi sede nella stessa provincia, o in quella viciniore, di ubicazione dell'istituto privato dal quale provengono i candidati interessati oppure, per i candidati non presentati da istituti privati, nella provincia di abituale residenza o in quella viciniore. L'assegnazione a sede di esame diversa è in ogni caso condizionata all'esigenza che sia assicurata la formazione di gruppi di candidati privatisti in numero tale da consentire la costituzione di commissioni esaminatrici per lo specifico indirizzo. Il provveditore agli studi delle province in cui ha sede l'istituto originariamente richiesto cura, con congruo anticipo, l'informazione dei candidati interessati. Il rilascio del diploma di maturità e di ogni altra certificazione è di competenza dell'istituto presso il quale i candidati hanno sostenuto l'esame di maturità.

L'art. 32 dell'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80, è integrato dai seguenti commi che si aggiungono all'attuale comma 1:

2. Gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne sono regolamentati dalle specifiche disposizioni contenute, rispettivamente, nel regio decreto n. 1286 dell'11 agosto 1933; nel decreto legislativo del 15 aprile 1994, n. 297; nell'ordinanza ministeriale del 29 marzo 1974 (scrutini ed esami nelle scuole magistrali); nell'ordinanza ministeriale del 30 gennaio 1984 (scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali); nell'ordinanza ministeriale dell'11 maggio 1995, n. 159 (calendario scolastico nazionale per l'anno 1995/96); nell'ordinanza ministeriale del 9 marzo 1995, n. 80 (scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali, elementari, medie e di istruzione secondaria superiore).

3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un'unica sessione estiva — ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352 — ed hanno inizio alle ore 8,30 del 26 giugno 1996 con la prova di italiano; il giorno 27 giugno 1996 si procederà con quella di pedagogia mentre la prova scritta del 28 giugno 1996 sarà di: francese (solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano); sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia) le prove di plastica e di disegno avranno inizio il giorno 29 giugno 1996 e verteranno sui programmi di esame indicati nell'allegato *C* al regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286; le eventuali prove suppletive saranno disciplinate dall'art. 48, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995.

4. Considerata la peculiarità della composizione delle commissioni esaminatrici degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, il calendario degli esami, sia di idoneità che di abilitazione, sarà stabilito, ove necessario, d'intesa tra i rispettivi presidenti, tenendo presente che le prove orali degli esami di idoneità, nel rispetto anche della precisazione contenuta nel comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 11 maggio 1994, n. 159, dovranno avere la precedenza.

Roma, 22 marzo 1996

Il Ministro: LOMBARDI

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 1996
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 88

96A2612

DECRETO 22 marzo 1996.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1995-96.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995, contenente norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado;

Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1.

Validità e corrispondenza dei diplomi

1. I diplomi di maturità e di licenza linguistica, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi di maturità magistrale e di maturità artistica, conseguiti al termine di corsi sperimentali quinquennali, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto di esame saranno indicati gli istituti presso i quali si svolgeranno esami di maturità e di licenza linguistica, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

1. Per gli esami di cui al precedente art. 1, si costituiscono di norma commissioni giudicatrici per i medesimi indirizzi di ciascun istituto o gruppo di istituti possibilmente di una medesima sede.

2. Ogni commissione è formata da un presidente, da quattro commissari esterni e da quanti commissari interni occorrono in rappresentanza di ciascun indirizzo o di ciascuna classe. Un unico docente può rappresentare più indirizzi o più classi. Nel caso di classi con più indirizzi il numero dei commissari interni non deve superare il numero delle classi.

3. Annualmente le commissioni sono nominate dal Ministro con proprio provvedimento. Le eventuali sostituzioni sono disposte dai competenti provveditori agli studi secondo le disposizioni vigenti per gli esami di maturità dei corsi ordinari.

4. Per far fronte alle esigenze del colloquio, il presidente della commissione provvede alla nomina di membri aggregati a pieno titolo, ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi, per le discipline oggetto della seconda prova scritta e per le materie oggetto del colloquio che saranno indicate nel decreto di cui al precedente art. 1, terzo comma. Inoltre egli provvede alla nomina di altri membri aggregati a pieno titolo, qualora la commissione lo ritenga strettamente necessario, al fine di garantire lo svolgimento del colloquio, come previsto dal successivo art. 4, settimo comma, del presente decreto. Non si provvede a tale nomina nel caso di discipline che prevedono soltanto prove pratiche, ad eccezione delle prove di strumento previste per il conseguimento della maturità artistica a indirizzo musicale presso i conservatori di musica. Il presidente dovrà procedere, inoltre, sempre se strettamente necessario, alla nomina di membri aggregati non a pieno titolo, per i casi previsti dai commi 9 e 12 del medesimo art. 4.

5. Tali nomine vengono disposte sempreché non vi siano commissari di nomina ministeriale, compresi il presidente e/o i rappresentanti di classe e di indirizzo, che possano far fronte alle esigenze anzidette, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio. La nomina dei commissari aggregati, solo eccezionalmente in caso di assoluta necessità, può cadere su docenti appartenenti al medesimo istituto sede di esame ma non alla stessa classe o allo stesso indirizzo. Per la nomina dei membri aggregati si fa comunque rinvio alla disciplina prevista dalla apposita ordinanza per gli esami di maturità dei corsi ordinari.

6. In ogni caso la commissione deve essere composta dal presidente e da cinque commissari.

7. Le commissioni si insediano, per gli adempimenti sotto menzionati, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8,30, presso l'istituto sede principale cui la commissione è stata assegnata.

8. La riunione preliminare e le successive, per un massimo di tre giorni tra il termine delle prove scritte e l'inizio della prova orale, saranno dedicate dalle commissioni, in particolare, alla approfondita conoscenza

dei progetti sperimentali attuati nelle classi per le quali si svolge l'esame, in modo da garantire al colloquio una stretta attinenza con i programmi sperimentali stessi. Pertanto, le commissioni procederanno puntualmente ai seguenti adempimenti:

esame dei programmi svolti e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe, compresi eventuali lavori elaborati dai singoli alunni, nonché di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno;

esame, da effettuare con particolare attenzione, della relazione informativa, presentata da ogni consiglio di classe, sul contenuto e i risultati della sperimentazione attuata;

colloquio, se possibile, con i presidi e i consigli di classe, finalizzato alla conoscenza del progetto sperimentale attuato nella classe.

9. I verbali dei lavori della commissione devono presentare esatta menzione di tali adempimenti e contenere anche una prima ampia e circostanziata valutazione degli elementi raccolti, dei quali tenere conto nel corso degli esami e nella formulazione del giudizio finale.

Art. 3.

Ammissione agli esami

1. Sostengono gli esami di maturità gli alunni interni delle ultime classi dei corsi sperimentali, che vi siano ammessi dai rispettivi consigli di classe. Il giudizio di ammissione è formulato dai consigli di classe secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza concernente gli esami di maturità dei corsi ordinari.

2. Per gli alunni frequentanti le penultime classi dei corsi sperimentali si applicano le disposizioni circa l'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) e il recupero (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, e art. 43 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653). Detti alunni sostengono le prove integrative, sulla base dei programmi oggetto di sperimentazione, sulle materie dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto né di colloquio né della seconda prova scritta.

3. I candidati privatisti, invece, non possono essere ammessi a sostenere esami di maturità negli istituti ove tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazioni «autonome», che coinvolgono sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazioni), con le seguenti eccezioni:

abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendano presentare domanda di iscrizione agli esami di maturità e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

chiedano di sostenere gli esami di maturità presso gli istituti statali ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici. In questo caso, essi sosterranno gli esami di maturità sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973.

Art. 4.

Prove di esame

1. Per gli esami di maturità, a conclusione dei corsi sperimentali, si applicano, salvo le modifiche e gli adattamenti di cui ai seguenti commi, le disposizioni dettate dall'art. 197 del decreto legislativo n. 297/1994.

2. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

3. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra i quattro che vengono proposti per le rispettive maturità relative ai corsi ordinari.

4. La seconda prova scritta, che per la maturità tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, consiste nello svolgimento di uno o più temi, ovvero nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema, che può avere carattere pluridisciplinare, verte sulle materie che saranno indicate con il decreto di cui al precedente art. 1, terzo comma.

5. La seconda prova scritta, per le maturità richiamate nelle note in calce alla tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1, si svolge secondo le modalità illustrate nelle note medesime. Per la licenza linguistica, la seconda prova scritta consiste in una composizione o in una prova di comprensione e produzione nella lingua scelta dal candidato.

6. Il colloquio ha inizio con la discussione sugli argomenti che nell'ultimo anno di corso sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei candidati in attività di ricerca svolte sia singolarmente sia dall'intera classe. Tali argomenti devono essere indicati ed eventualmente documentati dal consiglio di classe in apposita relazione, che deve essere presentata alla commissione nella seduta preliminare.

7. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro indicate nel decreto ministeriale di cui all'art. 1 e si estende ai contenuti relativi alle discipline dell'ultimo anno, sia comuni che di indirizzo, che abbiano un organico collegamento con gli argomenti approfonditi nelle ricerche degli alunni. Esso deve comprendere anche la discussione degli elaborati.

8. Per la maturità artistica a indirizzo musicale presso i conservatori di musica, il candidato deve comunque sostenere la prova pratica strumento. In considerazione della specificità di tale sperimentazione e della natura della prova di strumento, tale prova dovrà precedere il colloquio e svolgersi secondo l'ordinamento di conservatorio.

9. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119, di sostenere il colloquio, come prova aggiuntiva, anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studi dei corsi ordinari (ad esempio, prosecuzione della lingua straniera). Qualora la materia interessata alla sperimentazione (es. doppia lingua straniera nei licei

scientifici e prosecuzione della prima lingua straniera negli istituti tecnici) sia oggetto di prova orale, quest'ultima si svolgerà nella lingua scelta dal candidato tra le due studiate.

10. Per i candidati di cui al precedente art. 3, commi secondo e terzo, l'esame deve accertare anche la preparazione sulle materie dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto del colloquio né della seconda prova scritta.

11. Per i soli candidati privatisti dell'indirizzo linguistico, l'accertamento dovrà essere effettuato anche sulle materie o parti di esse previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1973, non comprese nei piani di studio relativi ai titoli posseduti.

12. Gli accertamenti di cui ai commi 10 e 11 avvengono in sede di prove orali integrative.

13. Nelle commissioni con pluralità di indirizzi hanno titolo a condurre il colloquio per ciascun indirizzo, oltre al presidente e ai commissari di nomina ministeriale, i membri aggregati nominati ai sensi del quarto comma dell'art. 2 per discipline previste dall'indirizzo seguito dal candidato.

14. Giornalmente devono essere convocati per il colloquio non meno di cinque candidati.

Art. 5.

Esami di maturità nei corsi che attuano sperimentazione dei quadri orari e dei programmi elaborati dalla commissione ministeriale istituita con decreto interministeriale 12 gennaio 1988, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. «Progetto Brocca»).

Premessa: L'esame è rivolto ad accertare il conseguimento, da parte del candidato, degli obiettivi formativi — in termini sia di conoscenze generali sia di specifiche abilità — previsti nei programmi sperimentali elaborati dalla commissione ministeriale ed effettivamente attuati, sulla base delle informazioni relative alla vicenda collettiva e individuale degli alunni e sulla base delle indicazioni del consiglio di classe. Nei suddetti corsi l'esame consta delle seguenti prove: 1) prova scritta in italiano; 2) seconda prova scritta; 3) colloquio.

1 - La prova scritta in italiano consiste, a scelta:

a) nella trattazione di un tema scelto tra due che vengono proposti per le rispettive maturità relative ai corsi ordinari;

b) nell'analisi e nel commento di un testo in prosa (letterario o non letterario), da condurre secondo uno schema dato, sufficientemente articolato, che guidi il candidato nelle seguenti operazioni:

comprensione complessiva del contenuto informativo del testo;

inquadramento storico di tale contenuto (se riferibile a una realtà storica) e del genere o filone di appartenenza di quel testo;

analisi del testo, che ne metta in evidenza e ne illustri con commenti i temi trattati, la struttura compositiva e le caratteristiche linguistiche e formali;

c) nell'analisi e nel commento di un testo poetico, da condurre secondo uno schema dato, sufficientemente articolato, che guidi il candidato nelle seguenti operazioni:

comprensione complessiva del contenuto informativo del testo;

individuazione dei temi che ne costituiscono più propriamente il significato e loro inquadramento nelle poetiche e modalità espressive del tempo ed eventualmente in più ampia prospettiva;

riconoscimento degli aspetti formali (struttura metrica e strofica, specificità del linguaggio e della sintassi poetica), da mettere in rapporto con i temi ispiratori del componimento e con le tradizioni letterarie di riferimento.

2 - La seconda prova scritta consiste nell'analisi di un caso o nello sviluppo di un progetto o nella versione in italiano di un testo di lingua classica o nell'esame e nella risoluzione di un problema o in una prova di comprensione e produzione in una lingua moderna straniera scelta dal candidato, in relazione alle discipline che saranno indicate come oggetto di seconda prova scritta.

Alla traccia da sviluppare potranno essere associati quesiti che tendano a sorreggere lo sviluppo stesso della prova e a verificare in modo analitico l'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche in relazione all'argomento proposto e alle sue correlazioni pluridisciplinari.

3 - Colloquio.

1. Considerando che le prove scritte, organizzate come disposto nei precedenti commi, forniscono già indicazioni analitiche sul livello di padronanza di alcune fondamentali competenze di carattere disciplinare, la prova orale non deve assumere il carattere di una verifica nozionistica e sequenziale dei contenuti appresi.

2. Il colloquio ha inizio con la presentazione e la discussione del materiale prodotto nell'area di progetto ovvero, in alternativa, di argomenti che nell'ultimo anno di studi siano stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei candidati. A tal fine, la scuola presenta alla commissione, nella seduta preliminare, apposita relazione del consiglio di classe.

3. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione tra le quattro indicate nel decreto di cui all'art. 1.

4. Il colloquio nel suo insieme, deve consentire al candidato di evidenziare il suo livello di preparazione anche con riferimento alle sue capacità di collegamento tra i diversi saperi.

5. La commissione può tener conto anche dell'esito di eventuali prove strutturate e semistrutturate, effettuate dal candidato nel corso dell'anno scolastico.

Art. 6.

Giudizio di maturità

Alla formazione del giudizio di maturità partecipano oltre al presidente, i commissari di nomina ministeriale ed i membri aggregati a pieno titolo che, ai sensi dell'undicesimo comma del precedente art. 4 hanno titolo a condurre il colloquio.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 7.

Prove d'esame

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento (o non assistite) e «coordinate», le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 1, terzo comma, e sui relativi programmi di insegnamento. Qualora le discipline siano interessate a progetti sperimentali, le prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.

2. Negli istituti di cui al presente titolo le commissioni si insediano, per gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 80/95, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8,30 e proseguono i lavori per non più di due giorni prima della correzione delle prove scritte, per il puntuale esame dei programmi oggetto di sperimentazione e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe ed eventualmente dai singoli candidati. Per i progetti coordinati a livello nazionale (c.d. assistiti) le commissioni hanno a disposizione non più di tre giorni per l'esame dei programmi oggetto di sperimentazione e della documentazione didattica.

3. Nei predetti istituti i candidati privatisti, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendano sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

4. Negli istituti che attuano iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994, ma non compresi nelle tabelle allegate al decreto ministeriale di cui al precedente art. 1, gli esami di maturità si svolgono secondo il calendario e le modalità previste per le classi ordinarie e sui programmi oggetto di sperimentazione relativi a materie di esame.

5. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici del Piano stesso.

6. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studi ordinario (ad esempio la prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici). Qualora la materia interessata alla sperimentazione (es. doppia lingua straniera nei licei scientifici) sia oggetto di prova orale, quest'ultima si svolgerà nella lingua scelta dal candidato tra le due studiate. Il docente di tale materia può essere designato rappresentante di classe se tutti gli alunni della classe stessa hanno seguito l'insegnamento della materia oggetto di sperimentazione.

Titolo III

Art. 8.

Diploma di maturità

1. Ai candidati che sostengono esami di maturità negli istituti che attuano sperimentazione di ordinamento e struttura, secondo le modalità previsto dal titolo I, vengono rilasciati diplomi secondo il particolare modello allegato. Il diploma di maturità sperimentale ha il medesimo valore di quello cui è dichiarato corrispondente ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo n. 297/94.

2. Anche ai candidati che sostengono esami di maturità negli istituti che attuano la sperimentazione di cui al precedente art. 5 vengono rilasciati diplomi secondo il particolare modello allegato, ad eccezione di coloro che sostengono gli esami negli istituti tecnici, a conclusione dei corsi sperimentali attivati su indirizzi propri dell'istruzione tecnica, ai quali viene rilasciato il diploma secondo il modello previsto per i corsi ordinari, integrato da apposito attestato rilasciato dal preside dell'istituto, che documenti la specificità del curricolo seguito, come previsto dal successivo comma 4.

3. Ai candidati che sostengono esami di maturità secondo le modalità contenute nel titolo II del presente decreto verranno rilasciati diplomi di maturità in base al modello previsto per i corsi ordinari. Solo per alcuni istituti espressamente indicati nella apposita tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1 è previsto il rilascio del particolare modello sperimentale, in considerazione della tipologia dell'istituzione scolastica ove è attuata la sperimentazione.

4. I diplomi rilasciati dagli istituti che attuano la sperimentazione di solo ordinamento potranno essere integrati da un attestato rilasciato dal preside dell'istituto che documenti la specificità del curriculo seguito nonché quella della seconda prova scritta per le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il Piano nazionale per l'informatica. Nel caso che il candidato sostenga l'esame su una materia aggiunta, di cui al nono comma dell'art. 4 e del sesto comma dell'art. 7 del presente decreto, dovrà esserne fatta specifica menzione.

Art. 9.

Norme di rinvio

Per il diario, per lo svolgimento delle prove di esame e delle relative operazioni, per la designazione dei commissari rappresentanti dei singoli indirizzi o delle singole classi e per ogni altro adempimento non disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni vigenti per gli esami di maturità relative ai corsi ordinari.

Roma, 22 marzo 1996

Il Ministro: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1996
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 103

96A2613

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 25 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 5 del titolo VI dello statuto edizione 1994/95 relativo alla facoltà di lettere e filosofia è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN GEOGRAFIA

Art. 5. — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Il corso di laurea può essere istituito presso le facoltà di lettere e filosofia, magistero, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche, economia e commercio e architettura.

La durata degli studi del corso di laurea in geografia è di quattro anni.

L'impegno didattico complessivo è suddiviso in due bienni, uno destinato alla formazione comune, e l'altro alla formazione specialistica.

Il corso di laurea si articola in due indirizzi:

1) teorico-didattico;
2) applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende quello teorico-formale e quella teorico-pratica. Parte dell'attività didattica potrà essere svolta presso altre strutture didattiche e di ricerca, previa stipula di apposite convenzioni.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza di due lingue, di cui una dovrà essere la lingua inglese e l'altra scelta tra le più diffuse.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato con esito positivo le prove di esame relative ad almeno ventuno annualità, che si riferiscono sia ai corsi annuali monodisciplinari, sia a corsi semestrali e moduli didattici articolati in corsi integrati, purché di durata complessiva corrispondente all'annualità.

Per annualità si intendono corsi di insegnamento che comprendono un'attività didattica complessiva 4 lezioni, (esercitazioni, laboratori) di almeno 70 ore.

Un corso annuale integrato potrà comprendere da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnamenti.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Le università nel recepire l'ordinamento didattico, indicheranno gli insegnamenti obbligatori e quelli complementari, attingendoli alle aree disciplinari.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano ufficiale del corso di laurea, comprendente denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma secondo dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

L'articolazione del corso di laurea in geografia è disposta in riferimento ai raggruppamenti di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988.

Primo biennio: formazione di base (undici annualità).

Aree disciplinari

1. Geografia generale (quattro annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della geografia generale.

Quattro insegnamenti annuali seguenti:

geografia M06A;
geografia fisica D02A;
geologia D01C;
geografia economica M06B.

2. Statistico-matematica (due annualità).

Obiettivi formativi: insegnamento dei concetti di base della matematica e della statistica descrittiva, per l'uso appropriato degli strumenti di calcolo e per l'elaborazione di coefficienti, indici e diagrammi:

1) Istituzioni di matematiche A02B.

2) Una annualità scelta tra le seguenti:

statistica S01A;
statistica giudiziaria S03B;
statistica matematica S01A;
statistica sanitaria S03B;
statistica sociale S03B.

3. Cartografia (una annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione delle conoscenze necessarie per la lettura e interpretazione di ogni prodotto cartografico e per la elaborazione di carte geotopografiche, cartogrammi e carte geotematiche:

1) Un insegnamento scelto tra:
topografia H05X;
rappresentazione del territorio e dell'ambiente H11X.

4. Ambientale (una annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza dei processi biologici che determinano e modificano l'ambiente geografico e delle implicazioni ambientali dell'attività umana:

1) Un insegnamento scelto tra:
ecologia E03A;
igiene F22A;
tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale H09A.

5. Economico-politica (due annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza dei sistemi economici e della dinamica dei processi di sviluppo:

1) Un insegnamento scelto tra:
economia politica P01A;
politica economica P01B.

2) Un insegnamento scelto tra:
geografia urbana e regionale M06A;
economia dello sviluppo P01H;
economia della popolazione P01H.

6. Storica (una annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza di base della storia, con particolare riguardo alla storia delle attività umane:

1) Un insegnamento scelto tra:
storia medievale M01X;
storia moderna M02A;
storia contemporanea M04X.

Secondo biennio: formazione specialistica (dieci annualità).

A) *Indirizzo teorico didattico.*

Obiettivi formativi: questo indirizzo tende a fornire un quadro professionale mirato all'acquisizione delle conoscenze teoriche relative ai fenomeni geografici e ai processi territoriali con riferimento anche alle esigenze della didattica.

Aree disciplinari.

1. Geo-ambientale (due annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza delle basi delle scienze naturali con particolare riferimento agli aspetti che interessano i fenomeni geografici:

1) Un insegnamento scelto tra:
geografia II M06A;
geografia umana M06A.

2) Un insegnamento scelto tra:
oceanografia D04C;
fitogeografia E01D;
zoogeografia E02A;
meteorologia D04C.

2. Geo-storica (una annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione di concetti e criteri per la conoscenza dei rapporti tra scienze geografiche e storia:

1) Geografia storica M06A.

3. Etno-antropologica (una annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione delle conoscenze di base degli aspetti etno-antropologici, per una migliore interpretazione della geografia umana:

1) Un insegnamento scelto tra:
antropologia culturale M05X;
civiltà indigene dell'America M05X;
etnologia M05X;
storia delle tradizioni popolari M05X;
religioni dei popoli primitivi M05X.

4. Sociologia e ricerca sul territorio (tre annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza dei fenomeni spaziali studiati dalla geografia anche in prospettiva sociologica:

1) Un insegnamento scelto tra:
economia urbana P01J;
economia regionale P01J;
geografia urbana e regionale M06A;
pianificazione territoriale H14A;
sociologia dell'organizzazione Q05C.

2) Un insegnamento scelto tra:
sociologia dell'ambiente Q05D;
sociologia economica Q05C;
sociologia industriale Q05C;
sociologia politica Q05E;
sociologia urbana e rurale Q05D.

5. Didattica della geografia (una annualità).

Obiettivi didattici: conoscenza dei principali strumenti per l'insegnamento della geografia e relativa metodologia:

1) Didattica della geografia M06A.

6. Insegnamenti facoltativi (due annualità o tre, se in qualche area disciplinare non risulterà attivato alcun insegnamento).

Le ulteriori annualità saranno scelte tra:

a) le discipline elencate in precedenza;
b) tutte quelle attivate nella facoltà di lettere e filosofia (tra le quali si consiglia l'insegnamento di geografia III);
c) l'elenco di insegnamenti che verranno elencati annualmente nel manifesto degli studi:

demografia S03A;
diritto amministrativo N10X;
economia e politica agraria G01X;
economia dei trasporti P01J;
etnologia M05X;
sociologia nei Paesi in via di sviluppo Q05C;
storia dei Trattati e Politica Internazionale Q04X;
storia dell'America Latina Q03X;
storia e istituzioni dell'Asia orientale Q06B;
storia dell'Europa orientale M02B;
storia dell'India e dell'Asia centrale L13E;
storia delle relazioni internazionali Q04X;
storia economica P03X;
storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici Q06B;
merceologia C01B.

B) *Indirizzo applicativo*

Obiettivi formativi: acquisizione di tecniche per l'osservazione e l'interpretazione delle realtà geografiche, riguardo all'insediamento urbano e ai sistemi territoriali.

Aree disciplinari

1. Sistemi geografico-urbani (due annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione delle capacità di analisi dei fenomeni urbani, così come dinamicamente determinati dall'attività umana.

1-2) Due insegnamenti scelti tra i seguenti:
analisi dei sistemi urbani e territoriali H14A;
economia urbana P01J;
economia regionale P01J;
progettazione urbanistica H14B.

2. Sistemi economici-territoriali (tre annualità).

Obiettivi formativi: apprendimento dei processi di sviluppo dei fenomeni territoriali:

1) Geografia politica ed economica M06B.

2) Un insegnamento scelto tra:
economia politica P01A;
politica economica P01B.

3) Un insegnamento scelto tra:
geografia agraria M06A;
geografia medica M06A;
pianificazione territoriale H14A;
sociologia dell'ambiente Q05D;
sociologia economica Q05D;
sociologia industriale Q05C;
sociologia politica Q05C;
sociologia urbana e rurale Q05C.

3. Giuridico-istituzionale (una annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione dei principali elementi giuridici che condizionano gli assetti urbani e territoriali:

1) Un insegnamento scelto tra:
diritto regionale N09X;
diritto urbanistico N10X;
pianificazione territoriale H14A.

4. Metodi della geografia (una annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione della metodologia geografica per l'analisi dei fenomeni territoriali:

1) Un insegnamento scelto tra:
cartografia tematica D02A;
fotogeologia D02A;
telerilevamento H05X.

5. Insegnamenti facoltativi (tre annualità).

Le ulteriori tre annualità possono venire scelte tra:

a) tutte quelle elencate in precedenza;
b) tutte quelle attivate nella facoltà di lettere e filosofia (tra le quali si consigliano gli insegnamenti di geografia II e III);
c) l'elenco di insegnamenti che verranno elencati annualmente nel manifesto degli studi, tratti principalmente dal seguente elenco orientativo:

demografia S03A;
diritto amministrativo N10X;
economia e politica agraria G01X;
economia dei trasporti P01J;
etnologia M05X;
fitogeografia E01D;
merceologia C01B;
sociologia industriale Q05C;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo Q05C;
storia dei trattati e politica internazionale Q04X;
storia dell'America Latina Q03X;
storia e istituzioni dell'Asia orientale Q06B;
storia dell'Europa Orientale M02B;
storia dell'India e dell'Asia centrale L13E;
storia delle relazioni internazionali Q04X;
storia economica P03X;
storia e istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici Q06B;
zoogeografia C01B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1996

Il rettore: TECCE

96A2614

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 83, recante: «Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara».

Il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 83, recante «Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.

96A2642

Mancata conversione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84, recante: «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti».

Il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84, recante: «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.

96A2643

Mancata conversione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, recante: «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia».

Il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, recante «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.

96A2644

Mancata conversione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, recante: «Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa».

Il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, recante: «Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.

96A2645

Mancata conversione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex».

Il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante. «Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.

96A2646

Mancata conversione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 88, recante: «Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo».

Il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 88, recante «Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.

96A2647

Mancata conversione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità».

Il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.

96A2648

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dell'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1996.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1996, n. 2439, è stato approvato l'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 1415/1942. Gli interessati potranno prendere visione dell'elenco stesso presso i competenti uffici delle rispettive regioni.

96A2583

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1996, n. 996, accertata la non convenienza per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alla esecuzione dell'oggetto specifico della ricerca e della relativa attività di formazione della sottoindicata tematica afferente il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente.

Tema 12 - Sviluppo di processi e sistemi per la riduzione degli effetti inquinanti della produzione di alluminio primario.

Non si procede alla scelta del soggetto ai fini dell'affidamento del relativo contratto.

96A2615

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 26 aprile 1996

Dollaro USA	1566,76
ECU	1924,29
Marco tedesco	1022,16
Franco francese	303,02
Lira sterlina	2362,67
Fiorino olandese	913,19
Franco belga	49,742
Peseta spagnola	12,337
Corona danese	265,13
Lira irlandese	2440,39
Dracma greca	6,430
Escudo portoghese	9,994
Dollaro canadese	1152.03
Yen giapponese	14,736
Franco svizzero	1265,97
Scellino austriaco	145,27
Corona norvegese	238,15
Corona svedese	230,32
Marco finlandese	322,91
Dollaro australiano	1239,31

96A2690

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Lodi ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 2 aprile 1996, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lodi viene autorizzata ad acquistare dall'immobiliare Le Gardenie S.r.l. al prezzo di L. 5.100.000 000 oltre IVA l'immobile sito in Lodi, via Haussmann, 11, da adibire a sede camerale.

96A2616

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Regime di importazione di taluni prodotti siderurgici originari del Kazakistan. (Comunicato n. 10)

Si comunica che è in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il testo dell'accordo tra Unione europea e la Repubblica del Kazakistan che disciplina l'import nell'Unione europea di alcuni prodotti siderurgici.

Si attira l'attenzione, in particolare, sull'obbligo di fornire — ai fini dell'accoglimento delle richieste di autorizzazione all'importazione dei prodotti siderurgici previsti in tale accordo — una export licence rilasciata dalle competenti autorità kazake, sulla falsariga di quanto già avviene per l'importazione di taluni prodotti siderurgici da Russia ed Ucraina.

96A2652

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Bientina - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bientina.

Si comunica che in data 30 marzo 1996 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Bientina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bientina (Pisa), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1995, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

96A2617

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E G I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 66.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 9 0 9 6 *

L. 1.400